



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

DISCIPLINARE DI GARA
RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE RDO SU MEPA

per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione, ideazione, progettazione creativa, predisposizione di contenuti multimediali, per le attività di comunicazione istituzionale sui social network, del Comune di Soliera

1. PREMESSA

in esecuzione della determinazione a contrarre 317/2020 del 25/11/2020 della responsabile del settore Affari Generali e Demografici del Comune di Soliera, è indetta una procedura di gara tramite RDO su MEPA per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione, ideazione, progettazione creativa, predisposizione di contenuti multimediali, per le attività di comunicazione istituzionale sui social network del Comune di Soliera, per 24 mesi decorrenti dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Ai sensi dell'art. 40 c. 2 e dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (di seguito Codice), per l'espletamento della presente gara la stazione appaltante si avvale del sistema per gli acquisti telematici di Consip, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento e al capitolato speciale d'appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – categoria merceologica servizi di “*Editoria, eventi e comunicazione*” per l'abilitazione dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).

L'appalto è aggiudicato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e sommii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

CIG Z5B2F5715C

CPV 92111000-2 “*Servizi di produzione di contenuti audiovisivi e/o visivi*”

Stazione Appaltante

Comune di Soliera - Piazza della Repubblica n. 1, cap. 41019 - Soliera (MO)

PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it – telefono: 059/568511;

Servizio competente: Affari Generali

Ente committente

Comune di Soliera, Piazza della Repubblica n. 1, cap. 41019 - Soliera (MO)

PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it – telefono: 059/568511

profilo del committente: <https://www.comune.soliera.mo.it/>

Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dott.ssa Scacco Nicoletta – tel. 059/568511 – email: n.scacco@comune.soliera.mo.it

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip, mediante procedura di RDO (richiesta di offerta) aperta agli operatori economici che hanno presentato istanza di invito nei termini e con le modalità previste dall'avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato dal Comune di Soliera dal 22/10/2020 al 16/11/2020 compresi, in possesso dei requisiti previsti.

Per concorrere alla gara l'operatore economico dovrà rispondere alla richiesta di offerta (RDO) in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA) disponibile sul sito: www.acquistinretepa.it caricando a sistema entro i termini indicati nel presente Disciplinare, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica come da modelli allegati e completando le sezioni previste dalla piattaforma telematica del MEPA.

Si intendono pertanto implicitamente acquisite le regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e quanto contenuto nel Bando di riferimento, e relativi allegati, per l'abilitazione dei fornitori alla partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le regole del Sistema, nonché le modalità e condizioni di abilitazione dei fornitori sono indicate nei documenti pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it e costituiscono parte integrante dei presenti documenti di gara.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (comprese le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

Registrazione al sistema AVCPASS

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti in sede di gara **attraverso il sistema AVCPASS** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016. Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla

Stazione appaltante.

L'operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG identificativo della procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti** stessi da parte della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite PEC. I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Domanda di partecipazione (in bollo);
2. Capitolato speciale d'appalto
3. Disciplinare di gara e suoi allegati;

La documentazione di gara come **sopra elencata è disponibile con accesso gratuito, sul sito del committente:** <http://www.comune.soliera.mo.it> "sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", oltre che allegata alla RDO.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia. Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro **le ore 11:00 del giorno 01/12/2020**, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (Area Comunicazioni). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, in forma anonima attraverso il portale del MEPA a tutti i concorrenti, utilizzando la specifica funzionalità "Comunicazioni" e sul profilo del committente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG identificativo della procedura di affidamento. Il sistema rilascerà un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei**

requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite PEC. I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la presente Amministrazione e gli operatori economici in merito alla gara, comprese le richieste di chiarimenti e le relative risposte nonché le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5 e 6 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso il portale del MEPA, utilizzando la specifica funzionalità "Comunicazioni".

Si rammenta in proposito che le Imprese, all'atto dell'abilitazione al M.E.P.A. dichiarano di eleggere domicilio *"per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata ... presso l'Area comunicazioni del Sistema"*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

4. OGGETTO DELL'APPALTO—IMPORTO A BASE DI GARA - VALORE DEL CONTRATTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto e criterio di aggiudicazione

Oggetto del servizio da appaltare è il supporto continuativo alla gestione, ideazione, progettazione creativa, predisposizione di contenuti multimediali, per le attività di comunicazione istituzionale sui social network, del Comune di Soliera.

Il contenuto delle prestazioni è compiutamente dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto al quale espressamente si rinvia.

L'appalto è aggiudicato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e sommii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la stretta connessione e interdipendenza delle varie attività in cui si articola il servizio presuppone una pianificazione nonché una gestione e visione unitarie per una corretta realizzazione degli interventi richiesti.

Importo a base di gara:

L'importo dell'appalto, soggetto a ribasso, posto a base d'asta per il biennio contrattuale 2021-2022 è di € 20.000,00 (euro ventimila/00), al netto d'IVA di legge e oneri riflessi laddove previsti.

L'importo massimo complessivo del contratto sarà quello risultante dall'offerta risultata aggiudicataria in sede di gara.

Il prezzo indicato nell'offerta economica presentata dalla ditta concorrente in sede di gara, remunera l'aggiudicatario per tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, atti a garantire le prestazioni necessarie per un efficiente, idoneo e puntuale svolgimento del servizio, nonché tutte le prestazioni

aggiuntive offerte in sede di gara.

Considerata la natura dei servizi richiesti non sono stati individuati rischi di interferenza, pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stato valutato pari a zero, non è quindi necessaria la predisposizione del DUVRI da parte della stazione appaltante.

La ditta dovrà indicare nell'offerta i propri oneri aziendali per la sicurezza.

Valore del contratto: Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il **valore** del contratto comprensivo di eventuale proroga tecnica e rinnovo per ulteriori 18 mesi, è stimato in complessivi Euro 35.000,00 (al netto d'IVA e oneri riflessi laddove previsti).

5. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'Appalto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto o di avvio del servizio in pendenza della stipula, decorrente dal il 01/1/2021 e termine al 31/12/2022.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, anche in carenza di stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, qualora le esigenze relative alle caratteristiche del servizio si mantengano sostanzialmente inalterate e il servizio sia stato reso con buon esito, alle medesime condizioni, per una durata massima di 18 mesi, da esercitarsi anche per un periodo inferiore ed in maniera disgiunta entro il limite di € 15.000,00 (al netto di Iva e oneri riflessi), La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante Posta Elettronica Certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza naturale altresì, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure in corso necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività attinenti all'oggetto del servizio.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria

Al fine di garantire la sussistenza in capo all'operatore economico di adeguate capacità economiche e finanziarie (art. 83, co.5), si richiede la sussistenza del seguente requisito economico-finanziario:

Tale requisito è richiesto, in ragione di quanto previsto dall'art. 83 del Codice, quale condizione minima indispensabile al fine di garantire l'esperienza e la solidità dell'operatore economico.

capacità economica e finanziaria: fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019), che non dovrà essere inferiore complessivamente ad € 15.000,00 (oltre IVA) relativamente al settore oggetto della gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto nel bando di gara;
- (oppure in alternativa) produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dichiarazioni dei privati rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di servizi con indicazione dei relativi importi e date complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato richiesto nel bando di gara.
- (oppure in alternativa) dichiarazione, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R.445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000, rilasciata da Revisore Contabile o Società di Revisione o dal Collegio Sindacale della Società dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell'ambito del suo potere di vigilanza, comprovante il possesso del requisito di fatturato richiesto nel Bando di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale

Al fine di garantire che l'operatore economico possieda l'esperienza e la professionalità necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (art. 83, co. 6), si richiede la sussistenza del seguente requisito tecnico-professionale:

capacità tecniche e professionali: comprovata esperienza nel settore di comunicazione web multimediale e social media, progettazione grafica e realizzazione di contenuti multimediali per i social network di **almeno 3 anni** (*a ritroso a partire dalla data indizione della RDO – si intendono anche contratti in essere al momento della indizione della RDO*), da documentare mediante elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

Il concorrente, per completezza di informazioni, dovrà fornire la descrizione relativamente a ciascun dei 3 anni presi in considerazione (2020-2019-2018):

1. dell'esatto oggetto del servizio;
2. dell'importo del servizio;
3. del nominativo e della tipologia (soggetto pubblico o privato) del committente;
4. della durata e del periodo di svolgimento del servizio.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII,

parte II, del Codice:

- un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione, e del committente pubblico o privato. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio dai committenti, le dichiarazioni attestanti i servizi prestati.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie:

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 8.b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Si precisa che:

- i requisiti di cui al punto 7. e 8.a), in caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI/ConSORZI), devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa;
- i requisiti di cui al punto 8.b e 5.c. devono essere posseduti dal concorrente in forma singola o, in caso di concorrenti plurisoggettivi (RTI/ConSORZI), dal gruppo nel suo complesso. Non è ammesso l'avvalimento per la soddisfazione del possesso di detti requisiti (ex art. 89, comma 4).

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto della contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora l'aggiudicatario intenda subappaltare una parte del servizio, comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto (IVA esclusa), dovrà indicare la relativa quota e dovrà altresì rendere la dichiarazione di consapevolezza che al subappalto si applica la disciplina dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dal punto 7). Il mancato possesso dei requisiti, in capo al subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività in subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili alla sub-impresa aggiudicataria o ai suoi ausiliari.

Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti al Comune di Soliera.

11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA)

L'offerta è corredata da:

-una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 400,00 (quattrocento/00) pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in contanti fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. o versamento alla tesoreria comunale cod. IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132, del Comune di Soliera avendo cura di indicare la causale "Garanzia provvisoria per RDO affidamento del servizio di supporto alle attività di gestione dei social media del Comune di Soliera". In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.

b) Con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50*";

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile mediante soccorso istruttorio solo a condizione che sia già stata costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei confronti dei non aggiudicatari è svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione entro e non oltre 30 giorni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva **pari al 10%** dell'importo di aggiudicazione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.

12. ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.

ANAC in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dalle sue "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in favore dell'Autorità" con data di aggiornamento 19 maggio 2020, al fine di fornire indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG o dello SmartCIG e di pagamento della contribuzione dovuta dalle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori (SA), dagli operatori economici (OE) e dalle società organismo di attestazione (SOA), al punto 3.1 ha previsto l'esenzione dall'obbligo del versamento della contribuzione per le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori per le quali è prevista l'acquisizione dello SmartCIG, sia per la Stazione Appaltante che per l'Operatore Economico;

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema MEPA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema MEPA

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 09/12/2020

pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul MEPA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere professionale, tecnico-qualitativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara è acquisita, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la presente Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPass.

Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art.2, comma 3.2, delibera

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 che dovranno allegare in procedura.

Il PASSOE dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzi di cooperative e di Consorzi stabili).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa, da inserire a sistema nella busta amministrativa, è costituita da:

- la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), la ricevuta di pagamento del bollo F23, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, il PassOE, il documento attestante la garanzia provvisoria.

A) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione è resa in bollo (v. sotto modalità di pagamento del bollo),

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, come da modello allegato agli atti di gara.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata sul portale del MEPA.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

4. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" messa a disposizione dall'Amministrazione (allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:

a. in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;

b. in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

d. in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;

e. nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

f. nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo sulla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 (all. 5-modello F23), con specifica indicazione:

- 1) codice tributo: 456T;
- 2) **CIG Z5B2F5715C**
- 3) Codice Ufficio: THX (Agenzia delle Entrate di Modena)

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema MEPA (busta amministrativa), copia scansionata dell'F23 liquidato.

B) Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello strutturato presente sul MEPA, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 4) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 5) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 6) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 7) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 8) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- c) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- d) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- e) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo:

All. 2 - Dichiarazioni integrative DGUE concorrente

All. 3 - Dichiarazioni integrative DGUE Ausiliaria

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

C) Ulteriore documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2) Documento attestante la garanzia provvisoria;

3) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, Modello F23.

4) Eventuale procura.

5) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, allega la documentazione richiesta inerente l'avvalimento;

D) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate in riferimento alla Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura.

L'offerta tecnica, è caricata tramite il Sistema MEPA e predisposta preferibilmente secondo i Modelli allegati al presente disciplinare di gara (**All. n. 4 sub. A1-B2-C3-D4-** e deve rispettare, a **pena di esclusione**, le caratteristiche riportate al successivo punto **19 lett. a)** del presente disciplinare, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'“Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica, in lingua italiana, che descrive il servizio offerto secondo quanto richiesto nel Capitolato tecnico in modo da consentire alla Commissione di attribuire i punteggi secondo i criteri di seguito specificati.

La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti (zero punti) per lo specifico elemento ponderale.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta, all'offerta economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o

da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica.

L'operatore dovrà compilare il campo MEPA "offerta economica" indicando il prezzo offerto. L'offerta economica dovrà essere inferiore all'importo posto a base d'asta pari ad € **20.000,00 (euro /00) IVA esclusa**.

L'operatore economico dovrà inserire la stima dei costi e oneri aziendali per la sicurezza, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Non vi è obbligo di indicare il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o pari a zero (0)

La mancanza dei suddetti documenti di offerta, comporterà l'esclusione dalla gara della ditta concorrente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è costituita secondo quanto previsto dall'art. 77 del Codice ed è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice stesso, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice D.Lgs.50/2016 e ssmii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

a) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e metodo di attribuzione del punteggio

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

I punteggi e criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono assegnati nel seguente modo:

A1: Aspetti metodologici di gestione e organizzazione generale dei servizi = max pt. 25

B2: Strumenti e prodotti multimediali = max pt. 23 di cui:

1. Produzione di contenuti grafici e multimediali: 20 pt. Max
2. Strumentazione tecnica: 3 pt. max

C3: Monitoraggio, analisi e supporto strategico = max pt. 12

D4: Supporto alla gestione delle emergenze e per le calamità naturali e di protezione civile = max pt. 20

Totale = max punti 80

TABELLA DI VALUTAZIONE				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE /DESCRIZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTI MAX
A1	Aspetti metodologici di gestione e organizzazione generale dei servizi	L’operatore economico illustri come intende svolgere il servizio, anche negli aspetti pratici.	Particolare attenzione verrà prestata ai seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - capacità di visione e prospettiva; - precisione e dettaglio nella programmazione; - integrazione con la strategia comunicativa generale dell’Ente; - funzionalità e efficienza; - continuità e la stabilità delle risorse umane messe a disposizione per l’esecuzione del servizio; - Proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato; - Coerenza complessiva della proposta e fattibilità. 	25

B2	Strumenti e prodotti multimediali	<p>Produzione di contenuti grafici e multimediali:</p> <p>L'operatore economico dovrà presentare in modo specifico una proposta per la produzione di contenuti grafici e multimediali correlata al profilo istituzionale dell'Ente e proporre un progetto per la gestione in ambito social media, di uno dei maggiori eventi del Comune di Soliera compresa di produzione specifica multimediale</p>	<p>Verranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisione e dettaglio nella programmazione; - capacità creativa e di ideazione di prodotti grafici e multimediali; correlata al profilo istituzionale e alle attività dell'Ente; - capacità strategica e organizzativa, per la gestione dei maggiori eventi del Comune di Soliera; - proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato; - Coerenza complessiva della proposta e fattibilità. 	20
		<p>Strumentazione tecnica:</p> <p>L'operatore economico dovrà indicare la strumentazione hardware e software messa a disposizione per la produzione multimediale</p>	<p>Verrà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia di strumenti hardware e software dei quali dispone l'operatore economico per la realizzazione di contenuti multimediali audio e video, grafici, etc. ,che verranno messi a disposizione per l'appalto. 	3
C3	Monitoraggio, analisi e supporto strategico	<p>L'operatore economico dovrà indicare in modo specifico come intende procedere al monitoraggio dei social media del Comune di Soliera, al fine di sondare il sentiment relativo al Comune di Soliera e fornire periodiche analisi dettagliate del lavoro che si sta svolgendo con le relative proposte di intervento sulle criticità rilevate.</p>	<p>Verrà valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il metodo di supporto alla gestione delle community, e il monitoraggio, in termini di chiarezza ed accessibilità, la tipologia dei dati ottenibili sia a livello sintetico che analitico, la periodicità delle rilevazioni - Proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato; - Coerenza complessiva della proposta e fattibilità. 	12

D4	Supporto alla gestione delle emergenze e per le calamità naturali e di protezione civile	L'operatore economico dovrà presentare una proposta organizzativa per il supporto alla gestione comunicativa delle emergenze e proporre un progetto per la cogestione della comunicazione istituzionale in emergenza	Verrà valutato: <ul style="list-style-type: none"> - Precisione e dettaglio nella programmazione; - Strategia e visione comunicativa dell'emergenza; - Tempestività di intervento in loco; - Efficacia ed efficienza di interazione con i servizi comunali di emergenza; - Proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato; - Coerenza complessiva della proposta e fattibilità. 	20
TOTALE				80

Le proposte tecniche migliorative saranno valutate in termini di fattibilità, innovatività e valore economico stimato. Tutti i servizi aggiuntivi e/o le migliorie proposte non dovranno comportare costi aggiuntivi per il Comune e gli utenti e dovranno essere coerenti con l'oggetto del servizio.

In relazione a ciascuno degli elementi A1, B2, C3, D4, l'offerta dovrà essere formulata tramite una relazione illustrativa di lunghezza non superiore a due pagine A4 fronte/retro utilizzando il font ARIAL della dimensione 12, interlinea 1,5pt.

b) metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi tecnici sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Eccellente	1
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Adeguito	0,40
Parzialmente adeguato	0,20
Inadeguato	0

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la commissione procede a trasformare la media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari ad ogni offerta, in coefficienti definitivi.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione del coefficiente medio così ottenuto, verranno considerate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4, verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio preso in considerazione.

Successivamente, la Commissione procederà alla somma dei relativi punteggi conseguiti da ciascun

concorrente determinando il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica per ciascun concorrente.

d) Criteri di valutazione dell'offerta economica e metodo di attribuzione del punteggio

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, il concorrente dovrà offrire un ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta.

All'offerta economica (elemento prezzo) potrà essere attribuito automaticamente dal portale del MEPA un punteggio massimo di 20 punti.

La formula utilizzata dal portale del MEPA per l'attribuzione in automatico dei punteggi sarà quella della "proporzionalità inversa":

$$PE = PEMax \times \frac{PMin}{P}$$

PE: punteggio attribuito

PEMax: massimo punteggio attribuibile;

P: prezzo offerto dal concorrente;

PMin: prezzo più basso fra quelli offerti in gara.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, i partecipanti dovranno indicare che "gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Non sono ammesse offerte in aumento né offerte parziali né pari a zero(0).

Calcolo del punteggio complessivo

Il punteggio complessivo, derivante dalla somma del punteggio discrezionale attribuito dalla Commissione mediante la metodologia sopra esposta all'offerta tecnica e del punteggio relativo all'offerta economica, verrà attribuito in automatico dal portale del MEPA.

20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

a. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede, in seduta pubblica, operando attraverso il portale del MEPA, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa".

La prima seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 11/12/2020 alle ore 11:00

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 2 (due) giorni prima della data fissata, parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il portale del MEPA almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al portale del MEPA tramite propria infrastruttura informatica.

il RUP quindi, procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'amministrazione si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale.

b. APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, operando attraverso il portale del MEPA, con il supporto del RUP - punto istruttore/ordinante - procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione, riunita in seduta pubblica, procederà, con il supporto del RUP punto istruttore/ordinante- allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i valori offerti.

Il portale del MEPA procederà quindi alla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica e alla redazione di apposita graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

c. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, anch'essa per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite

dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

d. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Comune Committente si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del Codice nelle more della sottoscrizione del contratto. In tal caso richiederà all'aggiudicatario di dar corso all'Appalto nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno al Servizio Committente.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., al contratto non si applicano i termini dilatori di cui al comma 9 del suddetto D.lgs..

La stipula avrà luogo entro 180 (centottanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria unitamente al prezzo di offerta, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare al Comune Committente, la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto è stipulato con una delle modalità indicate dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in modalità elettronica tramite il documento di Stipula generato su MEPA con le modalità previste nel Sistema. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, ai sensi dell'Art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016, e si intendono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- l'offerta tecnica.

L'amministrazione comunale potrà richiedere la registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate. **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione e registrazione del contratto.

21) AVVERTENZE

Ai sensi di quanto disposto dal DLgs.vo 50/2016 la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla normativa in vigore, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

La stazione appaltante si riserva inoltre:

1. per sopraggiunte ragioni di opportunità o organizzative, di annullare, di sospendere o riavviare la procedura in oggetto o non affidare il servizio.
2. di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 94 del DLgs.vo 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
3. di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della procedura, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso a MEPA, o che impediscano di formulare l'offerta;
4. in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara;
5. di non aggiudicare in caso di offerta non conveniente come previsto dall'art. 95 c.12 del D.Lgs.vo 50/2016;
6. di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

22) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" n. 679/2016, i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Soliera. L'interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato regolamento, contattando il Titolare all'indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati la ditta non potrà essere ammessa alla gara;

I dati raccolti potranno essere comunicati:

- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e all'eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90, se dovuta, ai soggetti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici e all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;

23) ALLEGATI

All. 1 - Modulo di domanda (in bollo)

All. 2 - Dichiarazioni integrative DGUE concorrente

All. 3 - Dichiarazioni integrative DGUE Ausiliaria

All. 4.1 - Modulo offerta tecnica sub criterio A1

All. 4.2 - Modulo offerta tecnica sub criterio B2

All. 4.3 - Modulo offerta tecnica sub criterio C3

All. 4.4 - Modulo offerta tecnica sub criterio D4

All. 5 - Modello_F23 fac-simile per pagamento bollo su domanda